

## EMENDAMENTO

All'art. 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:

A far data dal 1° gennaio 2006 e comunque all'atto della soppressione delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, il personale delle Aziende soppresse transita nel ruolo di cui all'art.5 della l.r. 15/5/200, n. 10 ed è assegnato, su richiesta, prioritariamente alle Province regionali nei limiti delle dotazioni organiche che le stesse ridetermineranno entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il potenziamento degli uffici che esercitano le competenze previste al 2° comma.

Le Casse integrazioni pensioni delle Aziende provinciali per l'incremento turistico sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sarà erogata dalla Regione che continuerà a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse Casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse Aziende provinciali per l'incremento turistico, già collocato a riposo.

Alla copertura dell'onere derivante all'Amministrazione regionale dal presente articolo si provvederà mediante riduzione dell'importo dei trasferimenti alle Province regionali in atto esistenti per il finanziamento delle soppresse Aziende provinciali per l'incremento turistico.

